

XVIII legislatura

A.S. 2595:

"Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2022

n. 308



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2595: "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL308, maggio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Delega al Governo per la riforma ordinamentale della Magistratura	1
Articolo 1 (<i>Oggetto e procedimento</i>)	1
Articolo 2 (<i>Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semi direttivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>)	2
Articolo 3 (<i>Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità</i>)	4
Articolo 4 (<i>Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura</i>)	5
Articolo 5 (<i>Collocamento "fuori ruolo" dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili</i>)	9
Articolo 6 (<i>Coordinamento con le disposizioni vigenti</i>)	11
Capo II Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario	11
Articolo 7 (<i>Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione</i>)	11
Articolo 8 (<i>Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</i>)	12
Articolo 9 (<i>Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità</i>)	13
Articolo 10 (<i>Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semi direttive</i>)	14
Articolo 11 (<i>Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari</i>)	16
Articolo 12 (<i>Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160</i>)	17
Articolo 13 (<i>Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero</i>)	18
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari</i>)	19
Capo III Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale	21
Articolo 15 (<i>Eleggibilità dei magistrati</i>)	21
Articolo 16 (<i>Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale</i>)	22
Articolo 17 (<i>Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale</i>)	23
Articolo 18 (<i>Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti</i>)	23
Articoli 19 e 20 (<i>Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi</i>)	24

Capo IV Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.....	26
Articolo 21 (<i>Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	26
Articolo 22 (<i>Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni</i>).....	28
Articolo 23 (<i>Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare</i>).....	29
Articolo 24 (<i>Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	29
Articolo 25 (<i>Selezione dei magistrati addetti alla segreteria</i>).....	29
Articolo 26 (<i>Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	32
Articolo 27 (<i>Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione</i>).....	34
Articolo 28 (<i>Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari</i>).....	35
Articolo 29 (<i>Regolamento generale</i>).....	35
Articolo 30 (<i>Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento</i>).....	36
Articolo 31 (<i>Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati</i>).....	36
Articolo 32 (<i>Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo</i>).....	37
Articolo 33 (<i>Modifiche in materia di convocazione delle elezioni</i>).....	38
Articolo 34 (<i>Modifiche in materia di votazioni</i>).....	40
Articolo 35 (<i>Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti</i>).....	40
Articolo 36 (<i>Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati</i>).....	41
Articolo 37 (<i>Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	42
Articolo 38 (<i>Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	43
Articolo 39 (<i>Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura</i>).....	44
Capo V Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare.....	45
Articolo 40 (<i>Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento</i>).....	45
Capo VI Disposizioni finanziarie e finali.....	47
Articolo 41 (<i>Disposizioni finali</i>).....	47
Articolo 42 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	48

PREMESSA

Il presente disegno di legge, nel testo elaborato all'esito dell'esame in prima lettura, reca norme di delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento è corredato di Relazione tecnica, tuttavia non aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Alcune proposte di modifica sono state corredate di RT che pertanto viene utilizzata ai fini del presente dossier.

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

Articolo 1

(Oggetto e procedimento)

L'articolo contiene la delega al Governo per la riforma di alcuni aspetti ordinamentali della magistratura, definendo l'oggetto dell'intervento riformatore e le procedure per l'esercizio della delega. La delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro un anno, è finalizzata alla riforma di alcuni aspetti ordinamentali della magistratura, nel senso espressamente volto a conferire maggior trasparenza ed efficienza all'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti alle lettere a)-d) del comma 1.

In particolare, si prevede che in attuazione della delega il Governo dovrà provvedere alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semi direttivi, di rivedere il numero degli incarichi semi direttivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti (lettera a); alla razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità di assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità (lettera b); alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza (lettera c); al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (lettera d).

Il comma 2 reca la clausola per cui gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega, che dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, e trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Il comma 3 stabilisce che la medesima procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, e i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati anche per l'adozione delle eventuali

disposizioni integrative e correttive della riforma, che entro 2 anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge delega).

Il comma 4 delega il Governo, entro tre anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega, alla raccolta in un testo unico "compilativo" delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario, ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La RT annessa al testo del ddl iniziale ribadisce le finalità e l'oggetto dell'intervento normativo realizzato con il provvedimento confermando il contenuto della disposizione in esame.

La RT riferita all'emendamento modificativo del Governo approvato in Commissione di merito durante la prima lettura¹, segnala la natura ordinamentale e precettiva degli interventi previsti evidenziando che le modifiche apportate non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della natura essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semi direttivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

L'articolo al comma 1 detta principi e criteri direttivi nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1:

- alla lettera a), l'applicazione della disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto compatibile ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet;
- alla lettera b), previsione che i procedimenti di conferimento delle funzioni dirigenziali (direttive e semidirettive) siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, tranne che si tratti della copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione;
- alla lettera c), prevedere che il CSM debba procedere all'audizione dei candidati se lo richiedono almeno 3 membri della commissione competente; debba introdurre modalità idonee a consentire l'audizione dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi che lavorano presso l'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; debba valutare specificamente gli esiti di queste audizioni ai fini della comparazione dei candidati all'ufficio;
- alle lettere d)-f) la revisione dei parametri e degli indicatori delle attitudini che dovranno essere valutati dal CSM ai fini dell'attribuzione delle funzioni direttive e semi direttive;
- alle lettere g)-h), l'individuazione principi e criteri direttivi per la riforma della procedura di conferma del magistrato nell'incarico direttivo e semi direttivo;

¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 11 aprile 2022, pagina 22.

- alla lettera i) previsione che il magistrato titolare di incarico direttivo o semi direttivo non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico prima di cinque anni dall'assunzione delle funzioni;
- alla lettera l) previsione che la reiterata mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi da parte del CSM sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi;
- alla lettera m), previsione che la capacità di dare attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata comunque al termine del quadriennio; la valutazione dovrà poi essere tenuta in considerazione laddove il magistrato, successivamente, chieda di concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi o semi direttivi;
- alla lettera n) complessiva rivisitazione dei criteri per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

Il comma 2 per la “riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti” (art. 1, lett. a), disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al CSM e semplificando le successive procedure di approvazione, secondo i principi e criteri direttivi indicati alle lettere a)-c):

Il comma 3 individua principi e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a)-n).

La RT all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che le disposizioni proposte hanno natura ordinamentale e precettiva-attuativa e apportano miglioramenti significativi alla disciplina degli incarichi e dell'individuazione delle figure apicali rafforzando l'attenzione su un sistema oggettivo di ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semi direttivi e la riconferma dei medesimi.

Inoltre, certifica che ivi si potenziano le linee direttrici per la completa attuazione per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, facendo leva sulla distinzione delle attività svolte dai magistrati, separando quelle tipiche e istituzionali da quelle svolte dai medesimi per altre finalità non direttamente riconducibili ed afferenti alla funzione giudiziaria.

Segnala, infine, dal punto di vista finanziario, che non intervenendo modifiche in esame sulla materia dei trattamenti economici e sul regime stipendiale dei magistrati, le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione della natura ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

L'articolo 3 contiene principi e criteri direttivi in merito alla valutazione di professionalità dei magistrati, con riferimento:

- al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica;
- ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio;
 - alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa;
 - al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità;
 - all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;
 - agli effetti di reiterati giudizi non positivi.

La RT annessa al ddl iniziale – per le parti ancora riferibili al testo in esame – afferma che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei membri c.d. laici, non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, atteso che si tratta solo di una modifica della composizione del collegio riguardo a deliberazioni adottate nell'ambito della medesima seduta per la quale i componenti non togati percepiscono un unico gettone di presenza, fissato nella misura di 30 euro, sulla base della partecipazione giornaliera già prevista a legislazione vigente.

Pertanto, certifica che la disposizione di estendere la partecipazione dei componenti laici alle sedute indicate al comma 1, lett. a) risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche per le restanti disposizioni dell'articolo in esame, rappresenta l'assenza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del CSM che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito² ribadisce il contenuto delle modifiche apportate all'articolo e, confermando quanto evidenziato dalla relazione tecnica originaria, riferisce che l'insieme delle previsioni contenute nell'intervento in esame, non determinano oneri per la finanza pubblica trattandosi di disposizioni volte ad incidere sugli aspetti procedurali dei

² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile, pagina 74.

compiti e delle funzioni proprie dell'ordine giudiziario, che dispone di autonome risorse umane strumentali e finanziarie all'uopo destinate e gestite direttamente dal CSM quale organo di autogoverno.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur in considerazione della natura per lo più ordinamentale delle disposizioni in esame e stante la certificata neutralità da parte della RT quanto alla modifica alla disciplina della partecipazione dei c.d. membri laici (avvocati e professori universitari) ai lavori del consiglio direttivo e dei consigli giudiziari in sede di valutazione di professionalità dei magistrati, appare indispensabile soffermarsi su alcuni dei criteri indicati dalle norme.

Nello specifico, con particolare riferimento all'istituzione del fascicolo del magistrato (criterio indicato dalla lettera h), va infatti evidenziato che esso prefigura la cura di adempimenti, la raccolta di atti e l'esercizio di attività ed istruttorie amministrative per la valutazione del merito della professionalità dei magistrati, in ordine ai quali andrebbe certificata la piena sostenibilità a carico delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Infatti, la raccolta annuale di dati statistici e documentazione per ogni magistrato, con dati sia quantitativi che qualitativi, l'elaborazione di indici di grave anomalia, sono tutte attività che potrebbero richiedere da parte degli uffici un non trascurabile impegno.

Articolo 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

L'articolo detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina dell'accesso alla magistratura, con l'intento di abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo.

Il Governo è altresì delegato:

- a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza;

- a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari (comma 1, lett. c);

- a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

La RT annessa al ddl iniziale – per le parti ancora riferibili al testo – ribadisce il contenuto delle norme e afferma sulla disposizione di delega di cui al **comma 1, lettera a)**, detta i requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.

Segnala, in particolare, che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente e che tale stanziamento potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al

concorso previsto dalla presente disposizione. Evidenzia che il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto ministeriale del 16 settembre 2014 del Ministro della giustizia (articolo 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso.

La RT evidenzia poi che al fine di effettuare una stima seppur di massima degli oneri connessi ad un possibile ampliamento della platea di partecipanti al concorso dovuta al presente intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell'organizzazione e della gestione del suddetto concorso. Segnala che sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati dell'amministrazione della giustizia occorre preventivamente constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta. Siffatto divario viene evidenziato in una tabella che riporta i dati relativi ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2008-2018.

La serie storica dei dati 2008-2018 evidenzia un *trend* "negativo" nel numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indica un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte pari a circa il 30% delle domande di partecipazione su una media decennale (per la consultazione di tali dati si rinvia al testo della relazione tecnica).

Le domande di partecipazione al concorso prese in considerazione per il calcolo dell'onere sono basate sulla media del triennio 2017-2019 che risulta pari a circa 14.737 come si deduce dalla tabella riportata a seguire.

Anno	Domande di partecipazione	Media triennio (2017-2019)
2017	15.020	5.007
2018	15.368	5.123
2019	13.823	4.608
Totale domande	44.211	14.737

Sulla base dei suddetti assunti viene ipotizzato che su una media di circa 14.737 partecipanti al concorso in magistratura, saranno presenti alle prove scritte 8.000 candidati, dei quali soltanto circa 5000-6000 parteciperanno effettivamente al concorso.

Nel prospetto che segue è riportata la stima media delle voci di spesa più consistenti sostenute per la gestione di un concorso in magistratura, basata sui parametri sopraindicati e quantificata prudenzialmente in euro 1.291.000,00:

Stima media dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura		
Riferimento normativo	Voci di costo	Importo
Comma 1, lett. a)	Locali sede scritti	600.000
	Commissioni e personale di sorveglianza	470.000
	Carta, stampanti e cancelleria	55.000
	Facchinaggio	150.000
	Schermatura elettronica	16.000
	Totale	1.291.000

Ipotizzando un incremento medio del 10% delle domande di partecipazione al concorso pari a 1.473 (10% di 14.737), certifica che si può assicurare che i costi sostenuti per gli anni successivi anche a seguito di tale incremento possono essere riassorbiti nella stima sopra indicata parzialmente anche attraverso il gettito di entrate ricevuto per il versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50, lasciando invariata la spesa di euro 1.291.000 soprattutto in virtù del ragionamento operato sui dati della serie storica che dimostrano quanto la partecipazione effettiva al suddetto concorso risulti assai inferiore alle 8000 unità stimate e che se aumentata anche di 1.473 i futuri candidati rientrerebbero sempre nel parametro assunto a base del calcolo.

Assicura, pertanto, che la modifica normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Quindi, con riferimento al comma 1, lettera b), evidenzia che non si rinvergono nuovi profili finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio, sono rinvenibili a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014, resesi disponibili annualmente come previsto dall'art. 22, comma 2, del DL n. 83/2015. Tali risorse risultano iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministro della giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale – Azione “*Efficientamento del sistema giudiziario*” nonché nell'ambito delle disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7 del DL n. 143/2008. La RT assicura, pertanto, che l'assegnazione delle borse di studio avviene nel limite delle risorse annualmente disponibili destinate a tale specifica finalità.

Sulla disposizione di cui al comma 1, lettera c) evidenzia che il criterio di delega in questione prevede che i costi di organizzazione dei corsi gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale degli stessi o del loro nucleo familiare. Pertanto viene evidenziata la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione e tenuta dei sopraindicati corsi di preparazione, destinati comunque ad una circoscritta platea di soggetti ammessi, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola superiore della

magistratura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito³ durante l'esame in prima, nel ribadire il contenuto delle modifiche e delle integrazioni apportate alla norma e a conferma la neutralità finanziaria della previsione, considerato che agli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di preparazione ricadenti sulla Scuola superiore della magistratura, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Poi, in relazione alla piena sostenibilità dell'intervento, la RT rappresenta che la Scuola superiore della magistratura potrà garantire l'organizzazione dei corsi di preparazione avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 “*Giustizia civile e penale*”, Azione – *Funzionamento della Scuola superiore della magistratura*, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative in questione, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse.

La RT fornisce infine assicurazione circa l'adeguatezza degli stanziamenti relative alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale, ribadendo, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla lettera b), durante l'esame in prima lettura⁴, la rappresentante del Governo ha precisato che le risorse per borse di studio ai tirocinanti sono collocate nel capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 9.275.840 per l'anno 2022 e di euro 14.679.518 a decorrere dall'anno 2023, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008.

Al riguardo, sui profili di quantificazione inerenti alla lettera a), alla luce delle puntuali indicazioni fornite dalla RT e delle ipotesi rappresentate a sostegno dei dati

³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile, pagina 78.

⁴ Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022, p.47.

circa la platea ipotizzata a riprova della possibilità di far fronte con le sole risorse disponibili a legislazione vigente per le modificazioni alla disciplina di accesso al concorso in magistratura, in linea di massima, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, posto che ivi si riferisce che i costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura, stimati in euro 1.291.000, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle sole risorse disponibili in bilancio, va non di meno evidenziato che non si espongono i dati e i parametri considerati nella stima dei costi di organizzazione del concorso.

Sulla lettera c), posto pure che la RT evidenzia che gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di preparazione per l'accesso in magistratura che verranno organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa, andrebbero forniti chiarimenti sulle modalità con cui si garantirà la copertura tenendo conto delle condizioni reddituali dei nuclei familiari, come previsto dalla norma. Infatti, la progressività dei costi di accesso al corso fino all'eventuale gratuità per i meno abbienti andrebbe ben calibrata in modo da garantire comunque il gettito atteso per la copertura delle spese.

Articolo 5

(Collocamento "fuori ruolo" dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)

L'articolo delega il governo alla adozione dei decreti delegati relativamente al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, che dovrà attuarsi nell'osservanza dei principi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a)-i).

In particolare, in sede di attuazione della delega, il Governo dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo (lettera a) e quelli che invece possono essere svolti ponendosi in aspettativa (lettera b). Tra i primi dovranno essere inclusi, in ogni caso, gli incarichi di capo di gabinetto, di vice capo di gabinetto, di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro.

Dovrà inoltre essere dettata una specifica regolamentazione per gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale, tenendo conto della loro specificità (lettera l).

Il Governo dovrà disciplinare i presupposti per il collocamento dei magistrati (ordinari, amministrativi e contabili) in posizione di fuori ruolo, prevedendo che il collocamento fuori ruolo possa essere consentito:

- solo al magistrato che abbia effettivamente esercitato le funzioni giudiziarie per 10 anni (lettera f);
- solo al magistrato che non presti servizio in una sede che presenta una rilevante copertura di organico. Spetterà agli organi di autogoverno definire i parametri per qualificare una copertura rilevante (lettera f);
- solo al magistrato che, già rientrato da un fuori ruolo ultra quinquennale, sia rimasto nel ruolo almeno 3 anni. Il Governo dovrà disciplinare tassativamente le possibili deroghe a questa regola (lettera e);
- solo al magistrato che non abbia già raggiunto il limite massimo di permanenza in posizione di fuori ruolo (lettera g). In merito, il Governo dovrà individuare in 7 anni tale limite, consentendo la deroga fino a 10 anni per incarichi, tassativamente indicati, presso gli organi costituzionali o

di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali. Il limite massimo di durata del fuori ruolo non si dovrà applicare ai magistrati che siano membri di Governo, assumano cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate (vengono fatte salve le deroghe già attualmente previste dalla Legge Severino, art. 1, comma 70 della legge n. 190 del 2012);

- solo quando per l'incarico che il magistrato andrà ad assumere risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria. Spetterà al Governo individuare tassativamente le ipotesi cui tale presupposto non si applica (lettera h);
- solo quando l'incarico che il magistrato andrà ad assumere corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza. In merito, nell'esercizio della delega si dovranno valutare le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato individuando appositi criteri per indirizzare la decisione degli organi di autogoverno (lettera c). In particolare, la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza dovrà essere effettuata sulla base di criteri oggettivi che consentano di distinguere, "in ordine di rilevanza" (lettera d):

Nell'esercizio della delega, inoltre, il Governo dovrà ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico (lettera h).

Coinvolgendo questa parte della delega le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri (per la magistratura amministrativa e contabile), il comma 2 dell'articolo 5, prevede uno specifico procedimento per l'esercizio di questa delega: gli schemi dei decreti legislativi dovranno infatti essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito durante l'esame svoltosi in prima lettura⁵ ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la rinnovata disciplina degli incarichi in posizione di fuori dal ruolo organico della magistratura, considerato che tra i principi di delega viene espressamente prevista la possibilità di ridurre il numero complessivo dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie -fissato in complessive 200 unità dalla Tabella B allegata alla legge n. 71/1991, come da ultimo modificata per effetto dell'articolo 1, comma 614, della legge n. 234/2021 – non incidendo sulla dotazione organica complessiva della magistratura e sui relativi trattamenti economici, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Pertanto, considerato il carattere ordinamentale degli interventi realizzati con la disposizione in esame, la relazione tecnica rappresenta la neutralità finanziaria delle modifiche in essa contenute e assicura che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della natura ordinamentale delle norme e di quanto riferito dalla RT circa la loro neutralità finanziaria, non ci sono osservazioni.

⁵ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 30 marzo, pagina 55.

Articolo 6 ***(Coordinamento con le disposizioni vigenti)***

L'articolo stabilisce che il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

La RT riferita al testo del ddl iniziale riferisce che la disposizione possiede natura ordinamentale e non presenta riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

CAPO II **MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO**

Articolo 7 ***(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)***

L'articolo riscrive l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), che reca la disciplina dei magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica della Corte di cassazione, che prevede 67 magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporre l'ufficio (commi 1 e 2). All'ufficio del massimario possono essere designati solo magistrati che: hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e hanno non meno di otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; la cui capacità scientifica e di analisi delle norme è stata valutata dalla Commissione tecnica del CSM competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità.

L'articolo 115 chiarisce, inoltre, che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.

La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. In base al comma 3, la metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Il comma 4 prevede che a ciascun collegio non può essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito durante la prima lettura⁶ ribadisce il contenuto della norma riferendo che questa è tesa a razionalizzare i compiti e le funzioni dei magistrati assegnati al ruolo ed al massimario della Cassazione, ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività disciplinate potranno essere garantite con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'applicazione alle sezioni della Suprema Corte di magistrati appartenenti all'Ufficio del massimario e del ruolo potrà agevolare la definizione delle cause pendenti e lo smaltimento dell'arretrato senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, non operandosi modifiche dei trattamenti stipendiali già in godimento.

Al riguardo, quanto ai profili di quantificazione, alla luce della certificata neutralità della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 8

(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

L'articolo introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione e di tramutamenti ad altra sede o ufficio.

Il comma 1, lettera a), interviene sul comma 1 dell'articolo 7-bis (*Tabelle degli uffici giudicanti*) del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali)⁷.

La lettera b), aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 7-ter (*Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti*) del regio decreto n. 12 del 1941, che detta i criteri generali per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti. La nuova disposizione prevede che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei colleghi.

Le lettere c) e d) modificano la disciplina delle incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario.

La lettera e) all'articolo 194 (*Tramutamenti successivi*), dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

La lettera f) *abroga* l'articolo 195 (*Disposizioni speciali*).

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma e riferisce che trattasi di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e promuovono il naturale

⁶ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile 2022, pagina 58.

⁷ Si ricorda che sulle tabelle interviene anche la delega e, per coordinamento in relazione alle funzioni del CSM, l'art. 26. Con riguardo a tale modifica la relazione di accompagnamento al disegno di legge evidenzia come l'ampliamento della efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti appare quanto mai opportuna, «in quanto da tempo la prassi ha segnalato come l'attivazione dell'intera procedura di rinnovo delle tabelle dell'ufficio ogni tre anni è assai gravosa per gli uffici e non appare necessaria, anche perché nuove esigenze organizzative vengono gestite con le ordinarie procedure di modifica».

avvicendamento delle funzioni giudicanti e requirenti, così da garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale attraverso la rimodulazione del vincolo di permanenza dei magistrati nella sede di prima assegnazione, i quali potranno presentare domanda di trasferimento presso altra sede da loro prescelta in termini più brevi e senza godere, nell'eventualità che risultino vincitori dell'interpello, di alcuna indennità aggiuntiva diversamente da quanto avviene, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 133/1998, in caso di trasferimento d'ufficio in sedi ritenute disagiate. La sede, da tali magistrati resa vacante, verrà posta ad interpello a domanda per successivi trasferimenti senza che dalla disposizione che si introduce possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito durante la prima lettura⁸ si limita a ribadire il contenuto della norma, espone le finalità e precisando che questa ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuta la natura ordinamentale delle norme, supportata a certificazione di neutralità della RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità)

L'articolo modifica l'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (cd. "*Guarentigie*" della magistratura) ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa ha natura ordinamentale ed è diretta a contrastare il rischio cui è esposto l'ufficio giudiziario in considerazione dell'elevato grado di probabilità di decisioni errate, produttive di danni nei confronti degli utenti, assunte dal magistrato che versi in uno stato di infermità permanente ed irreversibile, il quale continui ad espletare la propria attività perché non è ancora intervenuta nei suoi confronti la dichiarazione ed il provvedimento di dispensa dal servizio. Sotto il profilo finanziario, inoltre, il collocamento d'ufficio in aspettativa del magistrato che versi in uno stato d'infermità permanente incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario svolgimento delle funzioni giudiziarie – già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio — oltre che rispondere ad un'esigenza cautelare, è suscettibile di determinare risparmi per l'Erario. Infatti, oltre all'assenza di profili di onerosità derivanti dall'introduzione della norma in esame, vengono evidenziati gli effetti positivi determinati dal nuovo regime

⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile 2022, pagina 63.

che prevede l'applicabilità del collocamento d'ufficio, in aspettativa per il magistrato nelle more della definizione della procedura di dispensa.

Inoltre, viene precisato che il magistrato, invece di continuare a godere – come avviene attualmente – dell'intero trattamento economico (compresi eventuali scatti di valutazione e progressione economica), avrà diritto all'erogazione dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, perdendo, in aggiunta, il diritto alla corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27/1981, in analogia a quanto è previsto dall'art. 3, comma 2, del regio decreto legislativo n. 511/1946 e in conformità regime dell'aspettativa per infermità regolato dall'art. 68 del T. U impiegati civili dello Stato.

Con riferimento, inoltre, alla sostituzione da parte di altro magistrato negli affari assegnati al collega collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, la RT segnala che tale misura rientra tra quelle di carattere organizzativo e manageriale che possono essere poste in essere, in via immediata e, comunque, temporanea, dal Capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le regole di efficiente gestione e redistribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati appartenenti all'organico del medesimo ufficio.

La relazione tecnica relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁹ si limita a ribadire il contenuto delle modifiche apportate alla disposizione.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuta la natura ordinamentale e la neutralità delle norme, confermata dalla relazione tecnica, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semi direttive)

L'articolo, alle lettere a)-h), modifica gli articoli 2 e 26 del decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso le modifiche, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semi direttivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

Tramite una serie di modifiche all'art. 26-*bis* del predetto decreto legislativo, con riguardo all'oggetto dei corsi di formazione: si inserisce la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici tra le competenze che devono essere acquisite tramite i corsi; si specifica che la durata dei corsi è di almeno tre settimane, anche non consecutive, e che gli stessi devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite; si inseriscono le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale, tra i documenti da comunicare al CSM per le valutazioni in ordine al conferimento dell'incarico direttivo; si prevede che corsi di formazione specifici siano riservati ai magistrati cui è stata conferita, nell'anno precedente, la funzione direttiva o semidirettiva.

⁹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile 2022, pagina 79.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito durante la prima lettura¹⁰ afferma che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, UdV. 1.2 “*Giustizia civile e penale*”, Azione — Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative per la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi e semidirettivi, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse.

Inoltre, assicura l'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale. La relazione tecnica ribadisce, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Durante l'esame in prima lettura¹¹, la rappresentante del Governo ha rappresentato che le attività formative derivanti dall'articolo 10 potranno essere svolte avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, iscritte sul capitolo 1478, nell'ambito del programma di spesa 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, giacché le stesse, pari a 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, consentono ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla predetta Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura e recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica, nonché dei moduli formativi organizzati dalla Scuola medesima.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando quanto certificato dalla RT e le risposte del Governo durante la prima lettura che hanno indicato le risorse stanziare e confermato la loro ampia flessibilità di utilizzo, nondimeno andrebbe anche fornita una stima dei nuovi oneri correlati ai nuovi adempimenti

Va osservato che la dotazione di bilancio per il triennio 2022/2024 della Scuola è prevista in relazione ai soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo triennio, mentre non viene fornita dimostrazione della

¹⁰ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile 2022, pagina 61.

¹¹ Camera dei deputati, Commissione Bilancio, p.47.

possibilità che la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse potrà assicurare il sostenimento dei nuovi fabbisogni di funzionamento.

In particolare, vanno segnalate in tal senso le modifiche che prevedono l'organizzazione anche dei corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semi direttivi (lett. a), n. 1), la finalizzazione di tali corsi anche all'acquisizione di competenze di tipo statistico (lett. a), n. 3), gestionale e informatico (lett. h)), nonché la durata minima di tre settimane dei corsi e la previsione di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite (lett. c)).

Articolo 11

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari)

L'articolo apporta alle lettere a) -f) una serie di modifiche e integrazioni agli articoli 2, 3, 3-bis, 12 e 25 al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di disciplina degli illeciti disciplinari. Sono, in particolare, oggetto di intervento:

- gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte rilevanti sul piano disciplinare tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dei procedimenti arretrati: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione – da parte dei capi degli uffici giudiziari – delle suddette misure costituirà specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la sanzione della temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive. Tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti;
- gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni: anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del CSM, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri.

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti:

- l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di “reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni”, a condizione che lo stesso rispetti del piano di smaltimento dell'arretrato (nuovo comma 5-bis dell'art. 37 del decreto-legge 98/2011) adottato dal capo dell'ufficio;
- la riabilitazione, operante quando: siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura e siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione.

La RT annessa al testo originario del provvedimento – per le parti ancora riferibili al testo in esame – ribadisce il contenuto delle norme e ne evidenzia la natura

precettiva ed ordinamentale, precisando che queste non hanno alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

La RT relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹² ribadisce il contenuto delle modifiche apportate al testo, confermando la natura ordinamentale e precettiva dell'articolo e precisando che non sono rilevabili effetti negativi per la finanza pubblica dall'applicazione della predetta norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Articolo 12 ***(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)***

L'articolo, alle lettere a)-d) interviene sugli articoli 1, 3, 13 e 35 D.Lgs. n. 160/2006 recante la disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e di funzioni dei magistrati, novellando le disposizioni in materia di concorsi, di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa e di limiti di età per il conferimento di funzioni direttive.

In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo, relativo al concorso in magistratura, prevedendo che il Ministero della giustizia debba, ogni anno entro febbraio, determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio (nuovo comma 1-*bis*). Con una modifica all'articolo 3 del decreto legislativo, la lettera b) prevede che il concorso debba essere bandito entro il mese di settembre di ciascun anno (modifica del comma 2).

La lettera c) del comma 1 interviene, poi, sulla disciplina relativa al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 160 del 2006 e prevede come regola generale che il magistrato possa chiedere il cambio delle funzioni una volta nel corso della carriera e stabilendo l'obbligo di partecipare previamente a un corso di qualificazione professionale.

Il comma 2 stabilisce che i magistrati che prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

La RT relativa al testo originario del provvedimento per le parti ancora riferibili al testo in esame – comma 1, lett. b) e c) – afferma che tali disposizioni hanno natura precettiva e non incidono su aspetti economici suscettibili di rilievo per la finanza pubblica.

La RT relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ribadisce la natura ordinamentale nonché la neutralità finanziaria della disposizione.

Con riguardo al comma 1, lett. a-*bis*) n.1 la relazione tecnica afferma che all'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in

¹² Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 13 aprile 2022, pagina 84.

bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Lo stanziamento di questo capitolo potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto ministeriale del 16 settembre 2014 che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso. Inoltre, la relazione tecnica evidenzia che la copertura complessiva degli oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura potrà essere assicurata dagli stanziamenti sul capitolo 1461 p.g. 4 “Missioni all'interno” e p.g. 14 “*Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti*” pari rispettivamente ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e ad euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Durante l'esame in prima lettura, la rappresentante del Governo¹³, ha affermato che le specifiche iniziative derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, concernente l'approntamento e lo svolgimento delle attività formative collegate al passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante, potranno essere espletate dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia iscritti sul citato capitolo 1478, che risulta adeguato per far fronte alle spese per il funzionamento della Scuola medesima sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui trattasi, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

L'articolo sostituisce i commi 6 e 7 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 106/2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica.

Le disposizioni introdotte alle lettere a)-g) prevedono che: il procuratore della Repubblica predisponga il progetto organizzativo dell'ufficio con il quale determina le relative misure che tengano conto, tra l'altro, dell'utilizzo efficiente delle risorse (tecnologiche, umane e finanziarie) disponibili; i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti; i criteri di assegnazione e revoca dei procedimenti; i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, fermo restando che ai

¹³ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022, p.48.

componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1, cpv. comma 6).

Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga quello nuovo (comma 1, cpv. comma 7).

La RT relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa è diretta a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l'elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune.

La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissatisi, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l'arretrato.

La disposizione, pertanto, pur se di natura ordinamentale, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili. La RT afferma, che l'attività dei magistrati inseriti in gruppi di lavoro interni all'ufficio (comma 1, cpv. comma 6) sarà svolta nell'ambito della gestione ordinaria delle attività delle procure secondo compiti a cui gli stessi sono istituzionalmente deputati, e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai gruppi di lavoro interni all'ufficio, la rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura¹⁴ ha affermato che essi non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, la loro costituzione è subordinata alla disponibilità delle risorse umane disponibili, all'altro ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto della natura ordinamentale delle norme e la loro neutralità finanziaria, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari)

L'articolo, alle lettere a)-b) apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare il disegno di legge, oltre ad estendere l'applicazione dei programmi di

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022.

gestione dei procedimenti anche al settore penale, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 specificando che nel programma annuale dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato dei risultati attesi, determinati sulla base:- dei dati relativi al quadriennio precedente; – del programma delle attività annuali, predisposto dal capo dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo preposto all'ufficio, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 240 del 2006).

La lettera b) interviene sul comma 2 dell'art. 37 per precisare che ciascun programma annuale dovrà dare conto del conseguimento degli obiettivi fissati nell'anno precedente, anche in relazione suddetto programma delle attività previsto dal D.Lgs. n. 240 del 2006.

Il comma 1, lettera c), inserisce dopo il comma 5 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011, tre ulteriori disposizioni (commi da *5-bis* a *5-quinquies*).

Il nuovo comma *5-bis* impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro.

Con cadenza trimestrale il capo dell'ufficio giudiziario è chiamato, sempre dalla disposizione, a verificare la concreta funzionalità del piano. Nella predisposizione e nella verifica di operatività del piano è coinvolto anche il Consiglio giudiziario, o, nel caso il problema riguardi un magistrato della Corte di cassazione, il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, anche allorché il piano non comporti modifiche tabellari. Tali organi di autogoverno possono collaborare nell'elaborazione del piano, indicando interventi diversi da quelli adottati.

Il nuovo comma *5-ter* impone poi un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, e comunque a fronte di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento. Anche in questo caso è prevista una verifica periodica (semestrale) della concreta funzionalità, accompagnata dall'intervento a supporto del Consiglio giudiziario o, nel caso il problema riguardi sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio direttivo.

Il nuovo comma *5-quater* prevede specifici obblighi di segnalazione al capo dell'ufficio per i presidenti di sezione. Compete ad essi segnalare:

- la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;
- il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

Il nuovo comma *5-quinquies* prevede che la segnalazione ai presidenti di sezione dei ritardi può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.

Il comma 2 dell'articolo 11 detta una disciplina transitoria stabilendo che in sede di prima applicazione della riforma, il programma annuale con i nuovi contenuti dovrà essere adottato da ciascun ufficio giudiziario entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il programma dovrà indicare i concreti obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza di determinazione dei carichi di lavoro.

La RT annessa al ddl iniziale – per le parti ancora riferibili al testo in esame – riferisce che la disposizione ha natura direttamente precettiva ed è caratterizzata da un significativo input manageriale, affidando alle capacità organizzative del capo dell'ufficio la redistribuzione del lavoro e dei carichi di arretrato tra i magistrati assegnati alla struttura, creando un pool dedicato allo smaltimento degli affari pendenti senza che la gestione delle incombenze e attività a queste connesse comporti aggravii per l'ufficio. La RT afferma che, pertanto, gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito in prima lettura si limita a ribadire il contenuto delle modifiche apportate dall'emendamento e conferma quanto riferito dalla relazione tecnica originaria in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria della norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle modifiche apportate dalla norma alle disposizioni vigenti per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari, non si formulano osservazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEGGIBILITÀ E RICOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE NONCHÉ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE

Articolo 15 (Eleggibilità dei magistrati)

L'articolo detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che non esercitano da almeno 2 anni funzioni giurisdizionali in uffici aventi competenza sul territorio nazionale (es. Cassazione o Consiglio di Stato).

Il comma 1 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. È previsto che le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.

Il comma 2 dispone inoltre la ineleggibilità dei magistrati i quali non siano in aspettativa senza assegni da almeno due mesi rispetto all'atto di accettazione della candidatura. n caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio

regionale o comunale, sono ineleggibili i magistrati i quali non siano in aspettativa senza assegni all'atto dell'accettazione della candidatura.

Il comma 4 stabilisce che fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

Il comma 5 prevede che i magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono componenti del CSM o lo sono stati nei due anni precedenti.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito riferisce che la norma reca modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e precettivi diretti ad inserire rigide limitazioni al transito tra la funzione giurisdizionale e quella politica eliminando le negative ricadute riscontrate in casi di commistione tra le stesse, per garantire la necessaria trasparenza ed imparzialità tanto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale che nello svolgimento di compiti e doveri connessi e collegati al mandato elettorale e/o all'espletamento di incarichi presso organi politici.

Pertanto, considerata la natura degli interventi proposti, la relazione tecnica non rileva profili negativi per la finanza pubblica.

Segnala, altresì, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni (comma 4) comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 16

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

L'articolo prescrive che i magistrati – ordinari, amministrativi, contabili e militari – non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

La RT annessa al testo originario del provvedimento, riferisce che la disposizione, di natura ordinamentale, stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato e, pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni.

Articolo 17

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

L'articolo dispone in ordine allo status dei magistrati durante il mandato o l'incarico di governo, sia nazionale che regionale e locale.

In particolare, si prevede che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati all'articolo 81 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa prevede l'aspettativa obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta, altresì, il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del posto all'interno dell'organico della magistratura, pur non consentendo la copertura dello stesso attraverso nuovi concorsi assunzionali né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile.

La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto di quanto affermato dalla RT in merito alla neutralità finanziaria, si evidenzia che il Governo, durante l'esame in prima lettura¹⁵, ha confermato che la copertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto.

Articolo 18

(Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti)

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere eletti.

In generale la disposizione – che si applica ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari – prevede, ai commi 1 e 2, che i magistrati non possono essere ricollocati in ruolo:

¹⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022.

- con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche se in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati;
- con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura;
- con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero.

Per tali magistrati, inoltre, è introdotto il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive.

Una disciplina specifica è dettata dal comma 2 per i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale: spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali (si pensi alla sezione consultiva del Consiglio di Stato o all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione) alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

Il comma 3 stabilisce che il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

Il comma 4 prevede che i limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

La RT annessa al ddl iniziale testo originario del provvedimento – per le parti ancora riferibili al testo in esame – ne ribadisce il contenuto e riferisce che, sotto il profilo finanziario, le disposizioni introdotte, stante la natura precettivo-attuativa, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

La RT annessa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito nel corso della prima lettura, ribadisce il contenuto delle modifiche apportate dall'emendamento e conferma che sotto il profilo finanziario le disposizioni introdotte, stante la natura precettivo-attuativa, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, considerato che non si prevedono mutamenti dei trattamenti economici ordinari.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, in considerazione della natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma certificata dalla RT.

Articoli 19 e 20

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi)

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale¹⁶.

¹⁶ Gli articoli 19 e 20, colmando una lacuna attualmente presente nel nostro ordinamento, intervengono in materia di ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (sono quindi esclusi i

Il comma 1 prevede che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri. Il comma 2 prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 20, stabilisce al comma 1 che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dalla data di cessazione dall'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semi direttivi.

Il comma 2 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

magistrati onorari) che abbiano – per un periodo superiore ad un anno – svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco di comuni con più di 100.000 abitanti, demandando la disciplina relativa all'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli ad un successivo Regolamento.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.

Il comma 4 dispone che le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

La RT sull'articolo 19 relativa all'emendamento governativo approvato dalla Commissione di merito, si limita a ribadire il contenuto delle norme precisando che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante ai magistrati sopraindicati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 20, nel testo derivante dall'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare, si segnala che la norma non è al momento corredata di **RT**.

La rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura ha affermato che l'articolo 19, non appare suscettibile di determinare criticità sul piano organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analogamente sull'articolo 20, ha affermato che non appare suscettibile di determinare né profili di criticità organizzative o funzionali né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica¹⁷.

Al riguardo, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di elementi più specifici volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento, che siano suscettibili di tradursi in effetti finanziari, atteso che l'automatismo del collocamento fuori ruolo prefigura perlomeno fabbisogni aggiuntivi di organico di cui andrebbe valutata la sostenibilità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Articolo 21

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, di cui all'articolo 1 della legge n. 195 del 1958).

¹⁷ Cfr. Camera dei deputati, 20 aprile 2022. Tuttavia, con riferimento agli articoli 19 e 20, ha evidenziato la necessità di sopprimere il riferimento ad un apposito «ruolo separato» ai fini dell'eventuale collocamento fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato, posto che tale ultima previsione non avrebbe consentito di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime.

In particolare, tale numero viene aumentato dagli attuali ventiquattro a trenta complessivi (comma 1, lett. a), di cui:

- venti magistrati ordinari, in luogo degli attuali sedici;
- dieci eletti dal Parlamento, in luogo degli attuali otto.

Inoltre, con l'introduzione all'articolo 1 della legge n. 195 di un nuovo comma dopo il primo (lett. b), si prevede che:

- tutti i membri del CSM svolgono le proprie funzioni in piena indipendenza e imparzialità;
- i magistrati eletti del CSM si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che all'aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria, tenuto conto, da un lato, del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle considerazioni svolte al successivo articolo 37, cui rimanda, e, dall'altro, della possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.

A titolo esemplificativo si stima che l'onere annuo medio previsto per la modifica del numero dei componenti sia pari ad euro 874.549,72, calcolato valutando un onere di 98.637,43 euro per ciascun ulteriore componente togato e 240.000 euro per ciascun ulteriore componente laico. La relazione tecnica evidenzia che per la stima sono stati utilizzati gli stessi parametri medi indicati nell'articolo 37 del presente provvedimento e che tale onere è ampiamente inferiore ai risparmi stimati con riferimento alle norme recate dall'articolo 37 che sono pari a 1.688.467,73 euro.

Inoltre, la RT precisa che al fine di permettere una sostanziale comparabilità dei dati, in grado di fornire informazioni quanto più attendibili ed affidabili sull'analisi e sulla stima degli oneri, sono stati utilizzati gli stessi parametri medi indicati nell'articolo 37 del presente provvedimento. Inoltre, evidenzia che per i quattro membri togati che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dalla vigente normativa l'onere è stato calcolato sulla base del differenziale tra il massimale onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del dl. 66/2014 e il trattamento economico fondamentale medio previsto per componente togato così come conteggiato nell'articolo 37 del presente provvedimento (€ 240.000-141.362,57). In ogni caso, la RT all'articolo 37 osserva pure che anche se si rapportasse l'onere di tutti e sei i nuovi componenti del CSM al massimale onnicomprensivo dell'articolo 13 del DL 66/2014 pari a 240.000 euro, la spesa complessiva risulterebbe pari a euro 1.440.000, ampiamente coperta dai risparmi di spesa riportati nel prospetto precedente (1.688.467,73 euro).

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va osservato che la stima degli oneri unitari pari a 98.637 euro per ciascun ulteriore componente togato e a 240.000 euro per ciascun ulteriore componente laico, presuppone l'approvazione del distinto articolo 37 del presente disegno di legge che pone l'applicazione del limite di 240.000 euro ai membri del Consiglio superiore della magistratura. Qualora invece il successivo articolo 37 non venisse approvato o venisse modificato sul punto, la stima degli oneri potrebbe essere più alta. Tuttavia, va evidenziato che le disposizioni in esame non

esplicitano la spesa autorizzata e né la relativa modalità di copertura a valere dei risparmi derivanti dall'approvazione dell'articolo 37¹⁸. In tal modo, non si rende immediatamente conoscibile, per chi non disponga delle informazioni della RT, che gli oneri derivanti dall'articolo 21 sono coperti dalle minori spese derivanti dall'articolo 37.

Soprattutto, in merito al parametro utilizzato del massimale onnicomprensivo di 240.000 euro, si ricorda che l'articolo 1, comma 68 della legge di bilancio 2022 (1.234/2021) prevede che a decorrere dall'anno 2022, il limite retributivo citato è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT. Pertanto andrebbe fornito anche un prospetto dell'evoluzione degli oneri negli anni, tenendo conto della possibile variazione del parametro del limite retributivo che andrà ad erodere i risparmi quantificati e utilizzati a copertura.

Infine, andrebbe chiarito se vi siano oneri ulteriori correlati all'aggiunta di nuovi membri del CSM con riguardo non solo alle necessarie dotazioni di ufficio ma anche all'eventuale previsione di personale di segreteria (diverso dai magistrati di cui tratta il successivo articolo 25), per cui andrebbe effettuata eventualmente una stima e dimostrata la sostenibilità a valere delle sole risorse già stanziata a bilancio.

Articolo 22 ***(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)***

L'articolo reca modifiche alla disciplina della composizione delle commissioni del Consiglio superiore della Magistratura, di cui all'articolo 3 della legge n. 195 del 1958. Il nuovo articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.

La **RT** riferita al testo iniziale afferma che si tratta di disposizione di natura ordinamentale che non presenta riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

¹⁸ La rappresentante del Governo, durante la prima lettura, ha affermato che gli oneri derivanti dalle modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 21 sono stati quantificati a soli fini conoscitivi e non sono stati riportati nel testo del medesimo articolo 21, giacché ad essi si provvederà utilizzando le risorse iscritte nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022.

Articolo 23

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina della composizione della sezione disciplinare del CSM ad oggi disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da quattro a cinque il numero dei componenti supplenti, specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura ed eliminando la previsione secondo cui sia il componente eletto dal Parlamento a presiedere la sezione in sostituzione del Vicepresidente del CSM. Si riconosce inoltre la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio.

Infine, si demanda il CSM la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e si demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del CSM) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non presentano riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni posto che le norme incrementano il numero dei soli componenti supplenti della sezione disciplinare del CSM.

Articolo 24

(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo reca modifiche alla disciplina del *quorum* per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958). In conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, si prevede che per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno quattordici magistrati, invece degli attuali dieci, e di sette, in luogo degli attuali cinque, consiglieri eletti dal Parlamento.

Tale quorum funzionale è richiamato altresì nell'articolo 34 del disegno di legge il stabilisce espressamente che il Consiglio debba essere sciolto quando il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga inferiore a quanto previsto in relazione alla validità delle delibere.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non presentano riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

L'articolo riscrive l'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura per introdurre alcune modifiche.

In particolare, si prevede che: la segreteria viene posta alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del CSM (composto dal Vice Presidente, dal Primo presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore generale presso la Cassazione); al vertice della segreteria è posto un segretario generale, magistrato che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, nominato dal

Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e resta in carica per massimo 6 anni; il segretario generale è coadiuvato, ed eventualmente sostituito in caso di impedimento, da un vicesegretario generale, magistrato che ha conseguito la almeno terza valutazione di professionalità, anch'esso nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. Resta in carica per massimo 6 anni; alla segreteria possono inoltre essere assegnati massimo 18 componenti esterni (1/3 dirigenti amministrativi con almeno 8 anni di esperienza; magistrati con almeno la seconda valutazione di professionalità), selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio da una commissione individuata dal Comitato di presidenza. Anche per i componenti esterni l'incarico ha durata massima di 6 anni; il segretario, il vicesegretario e i magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori ruolo, fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati; è implicitamente abrogata la previsione per cui alla segreteria sono destinati 14 dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico; sono implicitamente abrogate le disposizioni relative alla durata e al rinnovo dell'incarico di segretario che attualmente prevedono che l'incarico cessi alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; che lo stesso si protragga comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, e che non possa essere rinnovato; da ultimo, si prevede che, ove al segretario, al vicesegretario e ai magistrati assegnati alla segreteria siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non possa comunque superare quello previsto per il personale pubblico e delle società partecipate dall'articolo 13 del D.L. n. 66 del 2014.

La RT, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione interviene, sulla legge 24 marzo 1958, n. 195, in particolare sulla composizione della segreteria del CSM. La norma, tuttora in vigore, deve essere letta in combinato con quella inerente l'istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi dell'autorità, vale a dire il D.Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, il quale all'articolo 1 ha previsto una dotazione organica di 230 unità con corrispondente riduzione del molo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia. Pertanto, in linea con tale ultima disposizione, sono previste alcune modifiche al predetto articolo 7 della L. 195/1958.

Per la stessa ragione, vengono abrogate le previsioni (al comma 1 e soppresso il comma 3) per cui alla segreteria sono destinati quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale, da selezione con concorso pubblico. Norma mai attuata, mentre allo stesso ufficio, per lo svolgimento di quei compiti, sono stati, invece, da sempre destinati magistrati collocati fuori ruolo.

Pertanto, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del Consiglio superiore della magistratura si è imposto che tutti i magistrati addetti alla segreteria, dal segretario ai collaboratori, siano selezionati tramite una procedura selettiva, le cui modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Si segnala che la selezione avverrà con concorso aperto a tutti i magistrati, posti fuori del ruolo organico della magistratura e che i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina dei magistrati della segreteria saranno stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.

La disposizione che ha natura direttamente precettiva e ordinamentale prevede adempimenti ed attività connesse al funzionamento dell'organo di autogoverno;

l'invarianza del numero del personale in organico e la previsione della sostituzione dei dirigenti, per i quali non è stato istituito un ruolo, con dei magistrati risponde alle esigenze funzionali di fatto già attuate, che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica conferma che l'assegnazione di componenti esterni, di cui all'articolo 25, comma 1, capoverso articolo 7, comma 4, nonché gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 26 potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione. A tal fine assicura la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8 – Autogoverno della magistratura -Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca, uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 – 2024.

Al riguardo, si rileva che la norma stabilisce, fra l'altro, che alla segreteria del CSM siano assegnati 18 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, in luogo dei 14 dirigenti attualmente previsti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195/1958. A fronte di tali facoltà assunzionali la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri, richiamando, da un lato, risorse già stanziare in bilancio e assumendo, per altro verso, che gli incarichi “potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione”.

Tanto premesso, appaiono necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse.

Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione (fino a sei anni), per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente.

Allo stesso modo, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) di indennità previste dal testo in esame, in relazione alle quali il Governo, durante l'esame in prima

lettura¹⁹, ha sottolineato la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

Articolo 26

(Modifica al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo interviene sul decreto legislativo n. 37 del 2000, che delinea il ruolo organico del personale del CSM. In particolare, si sostituisce l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, in materia di contratti di collaborazione continuativa prevedendosi che:

- possano essere stipulati, per un contingente massimo di n. 32 unità (delle quali massimo 12 dipendenti pubblici in aspettativa o in comando, senza alcun onere per l'amministrazione di appartenenza) di collaboratori del Vicepresidente del CSM e dei singoli componenti (contratti che scadranno alla cessazione del mandato del componente del CSM che ne ha chiesto la stipula);
- possano essere stipulati per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del CSM, previste nel numero massimo di 18 unità dall'art. 7, comma 4, della legge n. 195 del 1958;
- possano essere stipulati per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione, previste nel numero massimo di 2 unità dall'art. 7-bis, comma 3-bis, della legge n. 195 del 1958.

In particolare, sostituendo l'articolo 3 del D.Lgs. 37/2000, attribuisce al Consiglio la competenza, attualmente prevista in capo al Comitato di presidenza, in ordine alla stipula dei contratti di collaborazione continuativa per far fronte a esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni.

Infine, viene precisato che è competenza del Segretario generale provvedere agli adempimenti di cui all'art. 60 D.Lgs. 165 del 2001 in materia di controllo del costo del lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

La RT ribadisce che la disposizione interviene sulle norme della legge 24 marzo 1958, n. 195, che disciplinano la composizione della segreteria del CSM e chiarisce che la norma oggetto di modifica deve essere letta in combinato con quella inerente l'istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi dell'autorità, vale a dire il D.Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, il quale all'articolo 1 ha previsto una dotazione organica di 230 unità con corrispondente riduzione del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, evidenzia che l'assegnazione di componenti esterni alla segreteria del CSM avviene nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura e che, nel caso di riconoscimento ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) di indennità, vige sempre il limite massimo onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

Riferisce, poi, che la disposizione ha natura precettiva e ordinamentale e prevede adempimenti ed attività per garantire il pieno funzionamento dell'organo di

¹⁹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022, p. 49.

autogoverno che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che qualsiasi incarico di collaborazione sarà conferito nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio del CSM e nel limite della dotazione organica rimasta invariata anche a seguito degli aumenti di unità con contratti di collaborazione continuativa.

Conferma che gli incarichi di collaborazione potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine rappresenta che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrali ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) e dall'articolo 3 del D.Lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8 – Autogoverno della magistratura -Azione: "*Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*", capitolo di bilancio 2195 "*Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura*", che reca, uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 – 2024.

La RT assicura la piena sostenibilità finanziaria del presente articolo, attesa l'esiguità del numero di risorse umane che verranno destinate al CSM, da assumere con contratti di collaborazione continuativa per il più proficuo funzionamento della segreteria e del settore studi, prevedendo comunque un efficiente monitoraggio del costo di lavoro come previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale provvederà il Segretario generale.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si amplia la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo, va evidenziato che la RT evidenzia l'insorgenza di oneri, richiamando, da un lato, risorse già stanziare in bilancio e assumendo e, per altro verso, che gli incarichi “potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione”.

Appare evidente che tale certificazione andrebbe confortata alla luce di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, stante la circostanza che il C.S.M. è integralmente finanziato a carico di uno stanziamento previsto annualmente nel

bilancio dello Stato, considerando, tra l'altro, la espressa durata pluriennale prevista dei contratti, per cui occorrerebbe garantire la disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. In tal senso andrebbero evidenziate le altre spese di funzionamento che sarà possibile ridurre a regime.

Articolo 27 ***(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)***

L'articolo incide sulla disciplina dell'ufficio studi (articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno. In particolare, si introduce la possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo: unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione; addetti esterni in numero non superiore a otto, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia (collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 2010, n. 240), agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura.

In particolare, la novella: prevede che i componenti esterni non possano essere più di n.12, tra i quali massimo 2/3 magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità; minimo 1/3 dei componenti esterni devono essere avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 10 anni o professori e ricercatori universitari; disciplina la selezione del personale, prevedendo una procedura di valutazione dei titoli e un colloquio, affidata a una apposita commissione designata dal Comitato di presidenza e prevede che la graduatoria degli idonei abbia validità triennale; prevede che i magistrati debbano essere collocati in posizione di fuori ruolo e possano svolgere l'incarico per massimo 6 anni, che i professori e ricercatori debbano essere posti in aspettativa obbligatoria (articolo 7 della legge n. 240 del 2010), e che gli avvocati debbano essere sospesi dall'esercizio della professione.

La RT sviluppando considerazioni analoghe a quelle esposte con riferimento alle norme recate dall'articolo 26, segnala che costituisce una mera facoltà la previsione di conferire i dodici incarichi ad esterni e che tale facoltà potrà essere esercitata nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti da tali incarichi, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione.

Evidenzia che, nel caso di riconoscimento ai magistrati di indennità, vige sempre il limite massimo onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66/2014.

La RT segnala che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrali ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC), assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello

stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8-Autogoverno della magistratura - Azione: "*Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*", capitolo di bilancio 2195 "*Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura*", che reca uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 – 2024.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma stabilisce che all'Ufficio studi e documentazione possano essere assegnati fino a n.12 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di "fuori ruolo", facoltà non contemplata dalla legislazione vigente.

Ora, posto che la RT esclude l'insorgenza di oneri richiamando, per un verso, il limite di risorse già stanziate nel bilancio del CSM e assumendo, per altro verso, che gli incarichi potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, appaiono necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse.

Si rinvia alle considerazioni formulate in relazione all'articolo 26.

Articolo 28

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

L'articolo coordina il disposto dell'articolo 10-*bis* della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, alla previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni (si veda sopra articolo 7). In particolare, si stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica, adottato in conformità delle deliberazioni del CSM – con il quale è effettuata la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici e l'individuazione delle sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili e penali, le controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello – venga adottato con cadenza quadriennale.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse hanno natura ordinamentale e non presentano riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 29

(Regolamento generale)

L'articolo interviene sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, modificando le attribuzioni speciali del Consiglio superiore, al fine di demandare al Consiglio stesso l'adozione (non più facoltativa) di un regolamento generale (in quanto avente anche rilevanza esterna per determinati profili), che disciplini la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 30 ***(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)***

L'articolo interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto delle seguenti norme costituzionali: degli articoli 3 e 51, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere; dell'art. 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

La RT annessa al testo originario ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la stessa, di contenuto ordinamentale, dettata con la finalità di eliminare la contiguità dei componenti del Consiglio superiore con esponenti della politica, non presenta riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 31 ***(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)***

L'articolo modifica significativamente il sistema elettorale per la nomina dei 20 componenti del Consiglio eletti dai magistrati, attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 195.

In particolare, per l'elezione dei 20 (non più 16) membri togati, la riforma, sostituisce integralmente l'articolo 23, delineando un sistema elettorale maggioritario binominale, con correttivo proporzionale basato sul possibile collegamento tra candidati.

La riforma individua (comma 1) una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano;

- 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il “miglior terzo” per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto
- 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati;
- un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi.

I collegi territoriali sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. A tal fine la riforma specifica che: i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. i magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza azionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Con riguardo alla composizione dei collegi territoriali si provvede – con decreto del Ministro della giustizia emanato sentito il CSM, almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni – mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. L'individuazione delle modalità delle

estrazioni a sorte è rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

La RT evidenzia che le disposizioni intervengono su aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri togati del CSM ed incidono su norme regolamentari e di autogoverno rispetto alle quali non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 32 **(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)**

L'articolo interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del CSM, intervenendo sulla causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio, che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

In particolare, la riforma incide, in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, sulla disciplina dell'elettorato attivo prevedendo (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 24, legge n. 195) che ciascun elettore possa esprimere: un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati requirenti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i requirenti sono 2); un voto per i candidati inseriti nel collegio territoriale riservato all'elezione dei magistrati giudicanti di merito nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza (si ricorda che i collegi per i giudicanti di merito sono 4); un voto per i candidati del collegio unico nazionale di legittimità.

Con riguardo all'elettorato passivo la riforma:

- modifica la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio (consistente attualmente nel non aver compiuto almeno tre anni di anzianità) riconducendola al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità (almeno dodici anni di servizio);
- specifica che il divieto di candidarsi per coloro che hanno prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM opera per 5 anni dal collocamento in ruolo;
- introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera e-*bis*) per i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM;
- introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera e-*ter*) per i magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

La riforma specifica, inoltre (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 24), che i magistrati per i quali sussistono le condizioni di eleggibilità, si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie.

Infine per il collegio unico nazionale di legittimità, si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.

La RT riferita al testo iniziale che contemplava modifiche solo all'elettorato passivo, affermava che si trattava di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun effetto finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33 *(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)*

L'articolo interviene in materia convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e verifica delle candidature, riformulando a disciplina contenuta nell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958.

La riforma sostituisce l'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 per adeguare la disciplina della convocazione delle elezioni, degli uffici elettorali e della verifica delle candidature al nuovo sistema elettorale. In particolare: il termine entro il quale convocare le elezioni è portato dagli attuali sessanta a novanta giorni antecedenti la data stabilita per le elezioni stesse (comma 1); il numero dei componenti dell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione è ampliato dagli attuali tre magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte a sei effettivi e sei supplenti (comma 2); per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia (comma 3); con riguardo alla disciplina della fase di accertamento da parte dell'ufficio elettorale, si specifica che lo stesso verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti ed esclude quelle relative a magistrati ineleggibili di eleggibilità del magistrato e della successiva trasmissione delle candidature alla segreteria del CSM; contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso in Cassazione; il termine per il ricorso viene ridotto dai tre ai due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato; anche il termine per la pronuncia della Cassazione è ridotto dagli attuali cinque ai tre giorni dal ricevimento del ricorso; la Corte deve dare immediata comunicazione dell'esito del ricorso all'ufficio elettorale (comma 4); si prevede altresì il ricorso all'estrazione a sorte da parte dell'ufficio elettorale centrale, nel caso in cui le candidature ammesse siano in numero inferiore a 6 oppure non sia rispettato il rapporto tra i generi; l'estrazione è effettuata tra tutti i magistrati eleggibili nel singolo collegio che non abbiano manifestato preventivamente, con comunicazione diretta al CSM, la loro indisponibilità ad essere candidati. È prevista la possibilità per i magistrati estratti, di comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione, solo in presenza di gravi motivi. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità non consenta di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi si procede senza ulteriore integrazione (comma 5). Si prevede inoltre che l'ufficio elettorale centrale trasmetta al CSM l'elenco definitivo dei candidati (comma 6); nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito i candidati, non oltre il termine di 30 giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi. Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento opera solo se è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo e se è garantita la rappresentanza di genere (comma 7); specifiche disposizioni concernono la pubblicità dell'elenco dei candidati, con l'indicazione dei collegamenti (comma 8); la nomina da parte del CSM di una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione (comma 9); la costituzione da parte dei consigli giudiziari, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, nonché la nomina dei supplenti (comma 10); si prevede infine per i soli magistrati candidati mediante estrazione a sorte, il diritto all'astensione dal lavoro giudiziario, per il periodo

intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni; ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è altresì riconosciuto il trattamento economico di missione (comma 11).

La RT dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che il testo in esame incide su aspetti ordinamentali e precettivi connessi al sistema di elezione da parte dei magistrati dei membri togati del CSM garantendo meccanismi di selezione proporzionali basati su una maggior vicinanza e conoscenza tra elettori e candidati, sulla trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione nel rispetto dei dettami costituzionali, anche in tema di parità di genere. Considerato il carattere delle disposizioni, dal punto di vista finanziario la relazione tecnica rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che:

- per quanto riguarda il potenziamento dell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, la relazione tecnica rammenta che per le funzioni svolte in seno all'ufficio non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza, indennità o compenso comunque denominato;
- con riferimento al riconoscimento del trattamento di missione derivante dall'eventualità che i candidati estratti a sorte debbano recarsi in uffici giudiziari diversi da quelli di appartenenza per la promozione della propria candidatura, la relazione tecnica stima che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si fa riferimento alle ordinarie risorse iscritte sul capitolo 1461 p.g. 4 "*Missioni all'interno*"; Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 32.3 – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "*Gestione comune dei beni e servizi*", che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Durante l'esame in prima lettura²⁰, il Governo ha evidenziato che si tratta di effetti finanziari assai limitati considerato l'esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che potrà effettuarsi nell'arco della giornata senza necessità di pernottamenti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT stima, riguardo al riconoscimento del trattamento di missione dei candidati estratti a sorte, che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso a risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che l'entità di tale possibile onere, pur limitato, non viene indicato né dalla norma né dalla RT.

²⁰ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022, p. 49.

Articolo 34 ***(Modifiche in materia di votazioni)***

L'articolo interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale.

In particolare, il nuovo testo, ai commi 1-9, prevede che:

- i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma;
- i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione;
- i magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.

Con riguardo alle ipotesi di nullità, conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello nel quale si esprime la riforma, inoltre specifica, in ragione del nuovo sistema elettorale, che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale esprime il voto ed inserisce quella riferita al voto espresso in difformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

La RT, annessa al testo iniziale, afferma che anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 35 ***(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)***

L'articolo interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. In ragione del nuovo sistema elettorale introdotto tale disciplina è pressoché integralmente sostituita.

Le modifiche delineano, in combinato disposto con le modifiche all'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del CSM prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi:

- il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti;
- il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

In particolare, l'articolo 27, così come sostituito dalla riforma in esame, dispone che spetti alla commissione centrale elettorale provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti (comma 1). Lo scrutinio avviene separatamente per ciascuno dei collegi e la Commissione deve determinare (comma 2): il totale dei voti validi; il totale dei voti per ciascun candidato; il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati; il totale dei voti di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio territoriale per l'elezione dei magistrati giudicanti hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti (scorporo dei voti che hanno già consentito l'elezione dei magistrati collegati).

In base al comma 3, la Commissione procede: alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei 5 seggi relativi al collegio unico nazionale nel quale avviene il recupero

proporzionale (di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare e, conseguentemente; alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

Il comma 4 stabilisce che all'esito dello scrutinio, sono proclamati eletti: nel collegio nazionale dedicato ai magistrati di legittimità, i 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in ciascuno dei due collegi territoriali dedicati ai magistrati requirenti, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e un quinto candidato che sia risultato il miglior perdente dei due collegi; in ciascuno dei quattro collegi territoriali dedicati ai magistrati giudicanti, 2 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; nel collegio nazionale "virtuale" riservato ai magistrati giudicanti, l'assegnazione di 5 seggi avviene, come detto, su base proporzionale: una volta stabilito il numero di seggi spettante a un gruppo di candidati collegati, sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto, in percentuale, il maggior numero di voti.

Il comma 5 prevede, in generale, che in caso di parità di voti tra due candidati, debba prevalere il candidato del genere meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati.

Il comma 6 consente a ciascun candidato di assistere sia alle operazioni di voto nel proprio collegio che alle successive operazioni di scrutinio presso la Commissione centrale.

La RT, annessa al testo iniziale, afferma che anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali e precettivi, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 36

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

L'articolo interviene apportando alcune modifiche all'articolo 39 della legge n. 195, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio.

In particolare, la disciplina attuale viene adeguata al nuovo sistema elettorale maggioritario a turno unico delineato dall'art. 27 della legge n. 195, come modificato dall'art. 35 del ddl in esame (v. supra), prevedendosi che il componente eletto dai magistrati sia sostituito:

- dal magistrato non eletto che, nell'ambito del medesimo collegio lo segue per numero di voti;
- nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto nella quota proporzionale, dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti nel medesimo gruppo;
- nel caso in cui cessi dalla carica il miglior terzo eletto tra i magistrati requirenti, dall'ulteriore miglior terzo che lo seguiva.

Resta comunque fermo il principio della rappresentanza di genere di cui all'art. 27, comma 5, della legge n. 195, pertanto in caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

La riforma specifica inoltre che le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Analogamente a quanto previsto dalla disciplina vigente, esaurita la possibilità

di subentro, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le stesse modalità previste per le elezioni ordinarie, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti, con gli eventuali adeguamenti nel caso in cui risulti vacante un solo seggio.

La RT, annessa al testo iniziale, afferma che anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali e precettivi, non si rinvengono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 37

(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo apporta alcune modifiche all'articolo 40, comma quarto, della legge n. 195, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento. In primo luogo, il disegno di legge specifica che anche l'indennità di missione, unitamente a qualsiasi altro emolumento, comunque denominato, debba essere stabilita con il regolamento di amministrazione e contabilità.

In secondo luogo, la riformulazione stabilisce l'applicazione del limite massimo retributivo onnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge 66/2014, al trattamento economico finale riconosciuto ai componenti del CSM, ottenuto cumulando al trattamento fondamentale annuo lordo le indennità e gli emolumenti percepiti. La disposizione dunque comprende nel tetto alle retribuzioni anche le indennità di seduta e di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato.

La RT annessa al testo iniziale segnala che la norma, che stabilisce che la misura dell'indennità spettante ai componenti del CSM sia valutata ai fini del raggiungimento del limite delle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti pubblici, è suscettibile di determinare risparmi. Una quantificazione dei risparmi è possibile, in via prudenziale, considerando i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM, relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di seduta, di missione e per le spese di viaggio. Da tali dati, riportati nella relazione tecnica allegata al ddl iniziale, risulta che gli attuali n. 24 membri del CSM percepiscono in media 89.166,67 euro di indennità di seduta e 66.944,44 euro a titolo di rimborso spese di viaggio e indennità di missione per un totale individuale di 156.111,11 euro.

La RT evidenzia, inoltre, che, dai dati riportati nei rendiconti del CSM, il trattamento economico dei componenti laici è di 180.000 euro mentre quello presumibile dei componenti togati è di 141.362,57. Ne consegue che il trattamento medio di ciascun componente laico è di 336.111,11 euro mentre quello dei togati è di 297.473,68 euro. Considerando un tetto retributivo di 240.000 euro, che il numero dei membri laici è pari a 8, mentre il numero dei componenti togati è pari a 16, si determina un risparmio di 1.688.467,73 euro. Tale risparmio (non scontato ai fini dei saldi ndr) garantisce la sostenibilità dell'onere recato dall'articolo 21.

Al riguardo, posto che i risparmi derivanti dalla norma in esame forniscono la copertura al previsto incremento del numero dei membri del CSM operato dall'articolo 21, occorre soffermarsi con attenzione sulla quantificazione dei risparmi delineata in RT.

A tale proposito, andrebbe confermata la correttezza del dato del trattamento medio dei membri togati che la RT quantifica in 141.362 euro. Con riferimento alla fonte dei dati, si rileva che sono stati utilizzati i rendiconti finanziari del CSM, relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, mentre sono ormai disponibili anche quelli fino al 2020, per cui vi sarebbe l'esigenza di aggiornare le fonti e verificare se vi sia la necessità di una revisione dei dati utilizzati.

Inoltre si osserva che la RT considera il limite di 240.000 euro senza però valutare gli effetti dei probabili aumenti che interverranno su tale limite alla luce della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto un suo adeguamento in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati (comma 68, l.234/2021).

Articolo 38

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo aggiorna la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del CSM alla cessazione dell'incarico, ripristinando, in forma più aggravata, alcune restrizioni che erano state eliminate dalla legge di bilancio del 2018.

In particolare, il comma 1 modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (DPR n. 916 del 1958), intervenendo sull'art. 30 relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM.

Si integra il secondo comma dell'art. 30 introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore.

In particolare, è prevista l'impossibilità per tali magistrati:

- di essere nominati a funzioni direttive o semi direttive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico direttivo o semi direttivo;
- di essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive.

Il comma 2 precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del CSM prima dell'entrata in vigore della riforma.

La RT, annessa al testo iniziale, afferma che anche per questa disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 39

(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

L'articolo detta ai commi 1-3 disposizioni varie per lo svolgimento delle prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma e specifica quale normativa transitoria si applica prima dell'emanazione del decreto di attuazione del nuovo sistema elettorale.

Il comma 1 dispone che, per le prime elezioni del CSM che si terranno dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in esame, il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 195 sia emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 dispone la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale, previsti nell'art. 25 della legge n. 19. In particolare: il termine per la convocazione delle elezioni, di cui all'art. 25, comma 1, di 60 giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni anziché 90; il termine per la presentazione delle candidature, di cui all'art. 25, comma, è ridotto da 20 a 15 giorni; il termine entro il quale i candidati possono effettuare la dichiarazione di collegamento, di cui all'art. 25, comma 7, è ridotto da 30 a 20 giorni; il termine per la pubblicazione dell'elenco dei candidati, di cui all'art. 25, comma 8, può essere ridotto dai 20 giorni antecedenti ai quindici giorni antecedenti la votazione.

Il comma 3 specifica che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (di cui al D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) e il regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura (di cui al D.P.R. 16 aprile 2002, n. 67) fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della nuova disciplina elettorale introdotta dal disegno di legge in esame.

La RT, annessa al testo iniziale, afferma che al termine della presente analisi sul riordino della composizione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, giova ribadire sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte hanno natura precettivo-attuativa e non presentano profili di onerosità. Si può inoltre affermare che si potrà sostenere la predetta riorganizzazione con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammarle in coerenza con gli obiettivi prefissati. A tale riguardo, fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia"- Programma 8 - Autogoverno della magistratura - Azione "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", cap. 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca uno stanziamento di 32.500.000 € per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO V
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

Articolo 40
(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

L'articolo reca la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, secondo i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, nonché il procedimento per l'emanazione dei decreti delegati.

In particolare, il comma 1 conferisce la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad adeguare, sia sul piano formale, sia sul piano sostanziale, la disciplina dell'ordinamento giudiziario militare (articoli da 52 a 75 del D.Lgs. n. 66 del 2010) con la disciplina dell'ordinamento giudiziario, come riformata dai decreti legislativi che saranno adottati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37. I decreti dovranno essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro 2 anni dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui all'articolo 1

Il comma 2, nelle lettere da a) ad f), elenca i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Nello specifico: la lettera a) stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di: accesso alla magistratura; stato giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; – conferimento di funzioni e requisiti per la nomina; progressione nella valutazione di professionalità; la lettera b), pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, prevede un adeguamento delle rispettive circoscrizioni territoriali; la lettera c) dispone una riorganizzazione delle circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; la lettera d) prevede che in ciascuna procura militare dovrà essere introdotto un posto di procuratore militare aggiunto (con parallela soppressione di un posto di sostituto procuratore militare); la lettera e) stabilisce l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e delega il Governo ad aumentare da 2 a 4 il numero dei componenti eletti, al fine di garantire la maggioranza di tale componente elettiva; la lettera f) prevede il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari.

Il comma 3 prevede che sugli schemi di decreti legislativi sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine i decreti legislativi potranno essere adottati anche in assenza dei parlamentari. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi in esame dovrà essere, inoltre, sentito il CMM, chiamato ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli schemi.

Il comma 4 prevede che il medesimo procedimento di cui al precedente comma 3 trova applicazione in relazione all'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1. Tali decreti potranno essere adottati entro 2 anni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e devono rispettare gli stessi principi e criteri direttivi, indicati al comma 2.

Il comma 5 prevede, infine, che i decreti legislativi di cui al comma 1, assicurino, altresì, il coordinamento della nuova normativa con le disposizioni vigenti, eventualmente modificandone la formulazione o la collocazione ed operando, ove necessario, l'abrogazione di norme. Si contempla, inoltre, la possibilità di fare esplicito rinvio ai decreti legislativi emanati in base alle deleghe di cui agli articoli 1, 2 e 3, alle norme dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 12 del 1941, a quelle

contenute nei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160 del 2006, adottati in attuazione della legge 150 del 2005.

La RT annessa al ddl iniziale – per le parti ancora riferibili al testo – ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono carattere ordinamentale che l'esercizio della delega comporterà l'adozione di disposizioni della medesima natura per le quali appaiono esclusi, anche in via meramente potenziale, effetti di carattere finanziario.

Con riguardo al principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lett. a), viene precisato che la sua attuazione comporta l'adozione di mere e consequenziali disposizioni di adeguamento e allineamento del trattamento giuridico dei magistrati militari a quello dei magistrati ordinari e per gli aspetti ivi previsti, in quanto applicabili, essendo del tutto esclusa, giacché non prevista neanche implicitamente, qualunque previsione integrativa o modificativa del vigente regime stipendiale dei magistrati militari. Tanto premesso la disposizione non presenta aspetti suscettibili di determinare impatti di carattere finanziario.

Analogamente, con riferimento al comma 2, lett. f), la RT precisa che a normativa vigente la magistratura militare è magistratura speciale prevista dalla Costituzione (art. 103 Cost.) da sempre equiparata, per status giuridico ed economico, per garanzie di indipendenza e imparzialità, per i profili disciplinari e di carriera, a quella ordinaria.

Inoltre, in merito al comma 2, lett. e) viene evidenziato che per quanto riguarda le competenze economiche dei membri del Consiglio della magistratura militare, queste sono già equiparate a normativa vigente a quelle dei membri del CSM, benché attuate su capitoli di bilancio del Ministero della difesa. La relazione tecnica, inoltre, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione assicura che i compensi attribuiti ai membri laici e togati del Consiglio della magistratura militare sono attualmente corrisposti nel limite del massimale onnicomprensivo di cui all'art. 13, del D.L. n. 66/2014.

Durante l'esame in prima lettura, la rappresentante del Governo ha affermato che l'incremento a quattro unità dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare risulta coerente con la clausola di neutralità finanziaria poiché, da un lato, i membri eletti sono trattati da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede alcun incremento di organico. Il citato incremento dei componenti sarà effettuato, pertanto, nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa. In questo contesto, l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché componenti dei rispettivi organi di autogoverno, avverrà nel rispetto del limite massimale onnicomprensivo recato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66²¹.

²¹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 20 aprile 2022, p. 49.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle norme, anche con riguardo alle modifiche approvate in prima lettura, si segnala che al comma 2, lettera d), si dispone l'introduzione in ciascuna procura militare, del posto di procuratore aggiunto con corrispondente soppressione del posto di sostituto, per cui andrebbero richieste valutazioni del governo circa i prevedibili effetti finanziari.

In relazione all'aumento del numero dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare (lett. e), si rileva che non prevedendo aumenti dell'organico per sostituire i due nuovi membri eletti ciò potrebbe riverberarsi nella funzionalità delle procure, per cui andrebbe assicurato che esse saranno in grado di svolgere i propri compiti pur disponendo di due procuratori in meno. Inoltre, andrebbero comunque valutate le maggiori spese in termini di rimborsi spese, indennità che potrebbero essere corrisposte ai due nuovi componenti in aggiunta al trattamento stipendiale ove quest'ultimo fosse sotto il limite omnicomprensivo citato in RT. A tale proposito si ricorda che quando furono ridotti i membri del CSM militare si stimarono alcuni risparmi proprio per le minori indennità di seduta, pari a circa 100.000 euro per la riduzione di tre membri²².

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 41 (Disposizioni finali)

Il comma 1 dispone che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio superiore della magistratura debba provvedere all'adeguamento: del proprio regolamento interno (di cui all'art. 20, n. 7, della legge 195/1958), adottato con deliberazione del 26 settembre 2016 e da ultimo aggiornato l'8 luglio 2020; del regolamento di amministrazione e contabilità (di cui all'art. 9 della legge 195/1958), approvato con deliberazione del 27 giugno 1996 e aggiornato nel 2013, con le nuove disposizioni introdotte dai Capi II (Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario), III (Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale) e IV (Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) del disegno di legge di riforma.

Il comma 2 prevede che, anche laddove il CSM non procedesse alla modifica nei termini previsti, decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà comunque essere rispettato il tetto dei 240.000 euro annui fissato dall'art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2004.

La RT dopo aver descritto le norme, afferma che attesa la natura ordinamentale e precettiva nonché la funzione di coordinamento, assicura che le stesse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica.

²² Cfr. XV Legislatura, **RT** A.S. 1817, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pagg. 327- 329.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 42 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

La RT relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rinvia a quanto evidenziato in relazione alle singole disposizioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2022

[Nota di lettura n. 300](#)

A.S. 2564: "Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"

"

[Elementi di documentazione n 11](#)

Il bilancio dello Stato 2022-2024. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 301](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 374**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 31](#)

Documento di economia e finanza 2022 - **Doc. LVII, n. 5**

"

[Nota di lettura n. 302](#)

A.S. 2588: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (**Atto del Governo n. 378**)

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (**Atto del Governo n. 377**)

Mag 2022

[Nota di lettura n. 305](#)

A.S. 2604: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 306](#)

A.S. 2598: "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

"

[Nota di lettura n. 307](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**Atto del Governo n. 381**)

"

[Nota breve n. 27](#)

Le previsioni economiche di primavera 2022 della Commissione europea